



CITTA' di SURBO

Prov. di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 26/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE SOGLIE DI ACCESSO PER LA CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2025, DI CUI AL "REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE COMUNALI", APPROVATO CON DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 164 DEL 02/10/2019, COSÌ COME RETTIFICATO CON DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 166 DEL 09/10/2019.

L'anno 2025 il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 11:10 nella Casa Comunale, regolarmente convocata, si e' tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento, all'inizio della trattazione del presente punto, dei Signori:

		Presenti	Assenti
Oronzo TRIO	Sindaco	Si	
Maria Antonietta Pareo	Assessore	Si	
Pierluigi Bianco	Assessore	Si	
Adelmo Carlà	Assessore	Si	
Giovanni Carlino	Assessore	Si	
Mariapia Marini	Assessore	Si	

Partecipa Il Vice Segretario Generale Valentino Chironi

Presiede **IL SINDACO, Prof. Oronzo TRIO**, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali
f.toDott.ssa Deborah SERIO

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il "**REGOLAMENTO per l'accesso ai Servizi e alle Prestazioni Sociali Agevolate Comunali**", approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 164 del

02/10/2019, così come rettificato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 166 del 09/10/2019, in particolare l'Art. 6 - *Minimo Vitale*:

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 328/2000, si definisce "minimo vitale" la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Esso corrisponde all'importo annuo dell'assegno sociale INPS, in virtù dell'adeguamento ISTAT riportato annualmente nell'apposito Decreto Mef, e viene fissato quale soglia ISEE di accesso per beneficiare delle prestazioni sociali agevolate quali interventi di sostegno al reddito, che la Giunta Comunale, con proprio atto, rivede ogni anno. [...].

La Giunta può rivedere annualmente, inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno e, comunque, ad avvenuta determinazione, da parte dell'INPS, del valore dell'assegno sociale per l'anno di riferimento, il valore del contributo massimo erogabile ed i valori dell'ISRE e/o del patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui al precedente art. 5, nonché le soglie ISEE di cui ai successivi artt. 14 e 15. Nel caso di mancata deliberazione entro i predetti termini, si intendono confermati i valori dell'anno precedente;

- le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 9/2020, n. 9/2021, n. 9/2022, n. 10/2023 e n. 38/2024, con le quali è stata fissata, rispettivamente, per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, la quota del minimo vitale per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, quali interventi di sostegno al reddito, così come disciplinati dal Regolamento comunale vigente in materia;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*", che ha rideterminato i criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, ovvero prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche;
- il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante "*Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159*";

Preso atto che la suddetta normativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha introdotto l'obbligo di utilizzare il nuovo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per tutte le prestazioni sociali agevolate decorrenti da tale data;

VISTI e richiamati integralmente:

- I. il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 363 del 29/12/2015, con il quale è stato approvato il nuovo modello tipo di DSU nonché le relative istruzioni per la compilazione, che sostituiscono, a far data dal 1° gennaio 2016, la precedente modulistica;
- II. il decreto del Ministero del lavoro e dell'economia n. 138/2017, con il quale è stato aggiornato il modello della DSU, con le relative istruzioni di compilazione, che sostituiscono, con decorrenza 27 aprile 2017 la precedente modulistica;
- III. il Decreto Direttoriale n. 314 del 7 settembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, con il quale sono stati approvati i nuovi modelli tipo della DSU e le relative istruzioni per la compilazione, che sostituiscono, con decorrenza 10 settembre 2021, i precedenti modelli ed istruzioni;
- IV. il DPCM n. 13 del 14 gennaio 2025, con il quale è stato modificato il regolamento sulla determinazione dell'ISEE;
- V. IL Decreto interministeriale del 15/11/2024 - Min. Economia e Finanze, avente ad oggetto "*Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Valore della percentuale di variazione - anno 2024. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2023*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27/11/2024;
- VI. la Circolare INPS n. 23 del 28/01/2025 , avente ad oggetto "*Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni*

assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2025";

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 2, del citato D.P.C.M. 159/2013, *gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano gli atti necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni dello stesso decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;*
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), per *"prestazioni sociali agevolate" si intendono le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto a usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;*
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, la determinazione e l'applicazione dell'ISEE *"ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni";*
- gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'I.S.E.E., criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche tipologie di beneficiari, per caratterizzare in autonomia le loro politiche sociali;
- di conseguenza, l'I.S.E.E. rappresenta solo un misuratore della condizione delle famiglie, mentre la determinazione delle soglie per l'accesso alle prestazioni o la compartecipazione ai costi resta di competenza dell'Ente erogatore;
- compete alla Giunta Comunale la definizione annuale della quota del Minimo Vitale, nonché l'individuazione dei criteri, i livelli e le soglie ISEE di accesso per beneficiare delle prestazioni sociali agevolate e la definizione, annualmente, per le tipologie di interventi di sostegno al reddito finalizzati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà derivanti da inadeguatezza del reddito, il valore del contributo massimo erogabile, nonché la possibilità di prevedere, accanto all'ISEE, eventuali ulteriori criteri di selezione dei beneficiari;

Preso atto che, per l'anno 2025, l'assegno sociale INPS è stato fissato dal Decreto MEF del 15 novembre 2024, pubblicato sulla GU n. 278 del 27/11/2024 e confermato nella Circolare INPS n. 23 del 28/01/2025, in € 538,69 euro mensili x 13 mensilità;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento Comunale in materia, è facoltà della Giunta comunale rideterminare anche i valori dell'ISRE, del patrimonio mobiliare ed immobiliare;

Ritenuto, per quanto sopra, per l'anno 2025:

- I. fissare, la quota del minimo vitale per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, quali interventi di sostegno al reddito, così come disciplinati dal Regolamento comunale vigente in materia in € **7.002,97** (€ 538,69 mensili x 13 mensilità, pari all'importo annuo previsto, per l'anno 2025, per l'assegno sociale INPS, in virtù dell'adeguamento ISTAT di cui al Decreto MEF del 27 novembre 2024, pubblicato sulla GU n. 278 del 27/11/2024, e confermato nella Circolare INPS n. 23 del 28/01/2025);
- II. rideterminare, altresì, calcolandoli in maniera proporzionale alla rideterminazione del minimo vitale, anche il limite degli ulteriori requisiti economici di accesso, di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento (ISRE, patrimonio mobiliare e patrimonio immobiliare), fissandoli come di seguito:
 - ISRE € 5.881,10;
 - Patrimonio Mobiliare € 3.528,63;
 - Patrimonio immobiliare € 5.881,10;

Acquisito sulla proposta il parere, favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio competente ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli Interni;

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa espresse, che qui si intendono integralmente trascritte,

- 1. DI FISSARE, per l'anno 2025, la quota del minimo vitale per l'accesso alle prestazioni sociali**

agevolate, quali interventi di sostegno al reddito, così come disciplinati dal Regolamento comunale vigente in materia, in **€ 7.002,97** (€ 538,69 mensili x 13 mensilità, pari all'importo annuo previsto, per l'anno 2025, per l'assegno sociale INPS, in virtù dell'adeguamento ISTAT di cui al Decreto MEF del 27 novembre 2024, pubblicato sulla GU n. 278 del 27/11/2024, e confermato nella Circolare INPS n. 23 del 28/01/2025);

2. DI RIDETERMINARE, altresì, **per l'anno 2025**, in maniera proporzionale alla rideterminazione del minimo vitale , anche il limite degli ulteriori requisiti economici di accesso, di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento (ISRE, patrimonio mobiliare e patrimonio immobiliare), **fissandoli** come di seguito:

- ISRE € 5.881,10;
- Patrimonio Mobiliare € 3.528,63;
- Patrimonio immobiliare € 5.881,10;

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, al fine di permetterne l'applicazione al competente Settore nell'istruttoria delle istanze di accesso alle prestazioni sociali agevolate disciplinate dal "*REGOLAMENTO per l'accesso ai Servizi e alle Prestazioni Sociali Agevolate Comunali*", approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 164 del 02/10/2019, così come rettificato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 166 del 09/10/2019.

IL SINDACO
F.to (Prof. Oronzo TRIO)

Il Vice Segretario Generale
F.to (Valentino Chironi)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 27/02/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 27/02/2025

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Valentino Chironi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 30 del 26/02/2025 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA

Firma e Timbro dell'Ufficio